

Legge regionale 07 giugno 2018 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 7 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Controllo di ammissibilità della proposta>>;

b) al comma 1 le parole <<L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione di cui all'articolo 4 bis>>;

c) al comma 2 le parole <<L'Ufficio di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.>>;

e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.